



# COMUNE DI SANZENO

Fraz. Banco Piazza del Municipio n. 1 - C.A.P. 38010

Tel 0463434167 – fax 0463434409  
c.f. 83005250226 P.IVA 00933830226

Provincia di Trento

[www.comune.sanzeno.tn.it](http://www.comune.sanzeno.tn.it)

[comune@comune.sanzeno.tn.it](mailto:comune@comune.sanzeno.tn.it)

[comune@pec.comune.sanzeno.tn.it](mailto:comune@pec.comune.sanzeno.tn.it)



Member of  
**Distretto Family**  
inTRENTINO ®

Prot. come da segnatura informatica

Sanzeno, 18 settembre 2025

## DECRETO DEL SINDACO N. 3 DI DATA 18 SETTEMBRE 2025

**Oggetto: Decreto di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA).**

### IL SINDACO

Richiamata la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che all'Art. 33-ter. "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" dispone: "*1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. 2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti*".

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013 "Indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)" il quale dispone: "*Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche.*" e che "*Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le seguenti modalità operative*".

Vista la disciplina transitoria prevista dall'art. 216, comma 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede di mantenere il soggetto responsabile RASA dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante fino alla data di

entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici;

## DECRETA

1. di **nominare** quale Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) di questo comune il dott. Gianluca Marches Segretario comunale ad esaurimento;
2. di **dare atto** che la nomina decorre dalla data del presente decreto;
3. di **dare atto** che copia del presente decreto sarà notificato al soggetto nominato e pubblicato all'albo telematico del comune di Sanzeno per dieci giorni naturali e consecutivi e stabilmente nella sezione specifica "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione";
4. di **precisare** che in attuazione a quanto disposto dall'articolo 4 comma 4 della L.P. 30 novembre 1992 n.23 si dà evidenza al fatto che **contro il presente provvedimento è ammesso** esperire ricorso al Tribunale regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

IL SINDACO

*Martin Slaifer Ziller*

